

AULA 'B'



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

R.G.N. 1778/2021

Cron.

Rep.

Ud. 11/02/2025

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere-
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. LUCA SOLAINI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1778-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MARIA
PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO;

- ricorrente -

contro

BRACCO RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la
rappresenta e difende;

- controricorrente -

**2025
760**



avverso la sentenza n. 440/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 114/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato DARIO MARINUZZI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA; udito l'avvocato MASSIMO NAPPI.

Numero registro generale 1778/2021

Numero sezionale 760/2025

Numero di raccolta generale 13567/2025

Data pubblicazione 21/05/2025

R.G. 1778/21

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del giorno 5.11.2020 n. 440, la Corte d'appello di Torino, respingeva il gravame principale proposto dall'Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva accolto il ricorso proposto da Rita Bracco nei confronti dell'Inps, volto a ottenere la concessione dell'indennità di disoccupazione Naspi, che l'Inps aveva respinto, ritenendo non integrato il requisito richiesto dall'art. 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 22/15 delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione: nella specie, nel periodo precedente la cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente aveva visto succedersi il contratto di solidarietà negli anni 2013-2015, con la fruizione nell'anno 2015 di ferie residue, festività e Rol relativi anche agli anni precedenti, e, nel 2016, fino al licenziamento del 29/3/2017, la CIGS.

Il tribunale ha ritenuto che il requisito per la Naspi, di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 22/15, relativo alle 30 gg. di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, debba essere inteso comprensivo anche delle giornate di ferie o di riposo retribuito e non invece, come ritenuto dall'Inps,



unicamente come giornate di effettiva presenza sul lavoro, dovendosi, inoltre, neutralizzare il periodo in cui il lavoratore ha goduto della CIG.

Numero registro generale 1778/2021

Numero sezionale 760/2025

Numero di raccolta generale 13567/2025

Data pubblicazione 21/05/2025

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello incidentale proposto dalla Bracco sulle spese.

Avverso tale sentenza, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Rita Bracco ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso.

Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 22/15, in combinato con l'art. 12 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto, al fine della corresponsione della Naspi, che, ritenuta la neutralizzazione del periodo di Cig, ai fini del computo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti allo stato di disoccupazione dovessero essere ricompresi anche i periodi di ferie, festività e Rol, durante i quali non era stata effettivamente resa la prestazione, come richiesto, invece, ad avviso dell'Inps, dal tenore letterale della norma in rubrica.

Il ricorso è infondato.

L'odierno controricorrente ha rivendicato l'indennità di disoccupazione NASpI, regolata dal d.lgs. n. 22 del 2015, allegando la disoccupazione involontaria conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, per licenziamento intimato il



29.3.17 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). A seguito di diniego in sede amministrativa, per difetto del requisito delle «trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione», in sede giudiziaria, la Corte d'appello, confermando la decisione pronunciata dal Tribunale, ha ritenuto, invece, integrate le trenta giornate lavorative richieste dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015.

Ad avviso della Corte del merito, al raggiungimento di tale requisito non ostava il fatto che il lavoratore, nell'arco temporale di riferimento, non avesse reso un'effettiva prestazione lavorativa. Doveva procedersi, infatti, alla neutralizzazione del periodo di Cig per risalire, per il computo delle trenta giornate, al periodo antecedente, nel quale le trenta giornate possono essere integrate anche da ferie e/o riposo retribuito.

Sulle premesse giuridiche del ragionamento della Corte d'appello verte l'unico motivo di ricorso.

Le censure dell'Inps sono da respingere.

L'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, riconosce l'indennità mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: «a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione».



Nell'odierno giudizio si controverte, nuovamente, sull'interpretazione del requisito delle trenta giornate «di lavoro effettivo», tipizzato dalla lettera c).

Questa Corte, invero, si è già confrontata con la disposizione in oggetto e ha ritenuto, che «le trenta giornate di lavoro effettivo», nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, cui l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito» (Cass. nr. 22922 del 2024. Conforme, Cass. nr. 31402 del 2024).

Il principio poggia sulla considerazione che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro. Durante la loro fruizione vi è piena vitalità -e quindi effettività- del rapporto stesso.

Per la Corte, il «lavoro effettivo» è, dunque, sempre comprensivo di quelle «pause» periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.

L'art. 3 cit., pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di «effettività» non coincidente con il significato, strettamente naturalistico, di una attività materialmente in essere. La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel momento in cui è concretamente eseguita ma anche durante le sue pause fisiologiche e, a fortiori, quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata.

In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione dell'obbligazione retributiva e di quella contributiva.



Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, nei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi, o, ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, ad un ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale).

Il periodo intercorrente tra il 2016 ed il licenziamento, poi, è stato correttamente ritenuto neutralizzato dalla Corte territoriale, il che avviene in presenza di eventi che, per legge, determinano una cesura temporanea del rapporto di lavoro, con sospensione delle reciproche prestazioni delle parti, quali maternità, infortunio e malattia o, ancora, il godimento del congedo genitoriale o di permessi dal lavoro per assistere a persone con handicap grave o quelli in cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione guadagni a zero ore.

Si tratta di eventi, questi, che impediscono totalmente lo svolgimento dell'attività e che - diversamente dalle ipotesi prima valutate (ferie, riposi, festività, ecc.) - sospendono pure le reciproche obbligazioni delle parti. Casi tutti accumulati dal fatto che l'originario rapporto, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro. Durante il verificarsi di tali situazioni, il rapporto (recte: il lavoro) non è effettivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. C) d.lgs. n. 22/2015.

E tuttavia, la sospensione del rapporto di lavoro -in luogo della sua estinzione per impossibilità della prestazione lavorativa- è l'effetto della protezione che l'Ordinamento riconosce, ex art. 38 Cost., ad obiettive situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore.



In questa prospettiva, è evidente allora che anche i periodi di "inattività" del sinallagma contrattuale, per eventi tutelati dal Legislatore, non possano ricadere in danno del lavoratore, quanto al godimento della prestazione NASpI, e sono, perciò, esclusi dal computo delle giornate utili di cui all'art. 3 in commento.

In altre parole, logico corollario delle considerazioni esposte è che ove, nei «dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione», si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica di sussistenza del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, in applicazione di un principio generale, insito nel sistema previdenziale, volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il requisito richiesto per il riconoscimento del diritto medesimo (nella specie, le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione involontaria) sia carente per ragioni a lui non imputabili.

Conclusivamente, possono enunciarsi i seguenti principi di diritto:

«In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):

- il requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito- da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;



- ai fini del computo dei "dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione" si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni».

Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che si sottrae, dunque, ai mossi rilievi.

La novità di molti profili delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11.2.25

Il Relatore

Dott. Luca Solaini

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito

